

388226

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6864

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Calia Michele

Lotto 2° Scala B Int. 4

Via Vittorio Veneto

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.381 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 4.65 £. 2.651

b- Canone consumo acqua normale £. 500

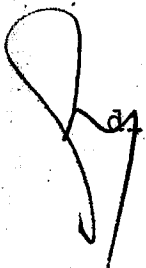
c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 80

3.381

TOTALE LIRE

=====

 In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunce 802)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. **CALIA MICHELE**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10.8.1963 al 10.8.1964

Corrispettivi pattuiti L. 265/- mensili anticipati 42190
Reddito catastale esclusa la rivalutazione 51404

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add. 23 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1963 19 al N. 1984

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1984

IL CASSIERE
(*) Bollo a esenzione **MAGNANTE**



IL DIRETTORE

Michele Calia

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione delle tasse (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. **CALIA MICHELE**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2651- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino.

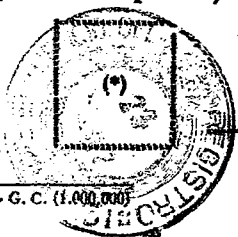
Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1773

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Pascho)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrolocazione o di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbe principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni o sublocazioni, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, se la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano seguiti non oltre 15 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 al

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro e in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(54^o ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

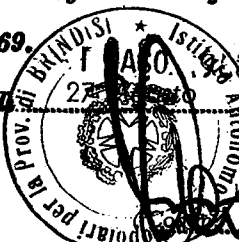
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidentedell' I. A. C. P.dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra essi o denunzianti (3) ed ilSig. CALIA Micheleconvenzioni che (4) hanno avutoesecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 2^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISIDurata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961Corrispettivi pattuiti: L. 2.288 mensili anticipateFatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 26 10 1960

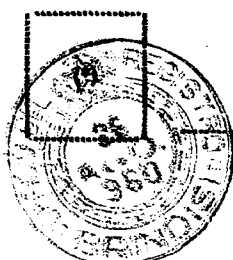
DENUNZIANTE

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 10 1960 19 al N. 180
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Freehold

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o ri-affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di locazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, e dalla tassa di registro in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prorogamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Castmoro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. CALIA Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 16 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto -

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 9.988 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 18 AGO 1958 19 al N. 100

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o riscatto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esista il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, modificata in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate cessioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata, per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.

Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi e denunziant. e (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. CALIA Michele

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto.

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.288 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 28 LUG 1958 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 29 LUG 1958 29 al N. 209

vol. 209 foglio registro Atti privati, ed esatte lire Duemila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrovendita o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate in duplice copia alle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di una volta la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esista il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **On. De Vito**

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.L.A.S.P.

dimoranti (2) **Brindisi, Via S. Sebastiano**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Colio Michell

convenzioni che (4)

10 Agosto 1957

esecuzione col giorno (5) **19**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n° 16 del II lotto
di via S. Sebastiano nel Comune di Brindisi**

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **2288 annuità anticipata.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. **27 AGO. 1957**

IL DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
On. De Vito

Registrata la presente denuncia, add. **29 AGO. 1957** al N. **1935**

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **Tramuntina**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. CALIA MICHELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

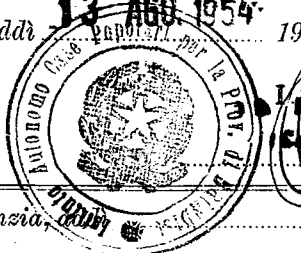
Designazione delle cose locate: Appartamento n.16 al 2° Lotto dell
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 13 AGO. 1954 19



IL DENUNZIANTE (7)
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, 19 del N. 286

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o e denunziant^e (3) ed il

Sig. Calia Michele

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 al 2° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Vittorio Veneto

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.000 = mensili anticip.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addi

27 AGO. 1963



19

DEUNZIANTE (F)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

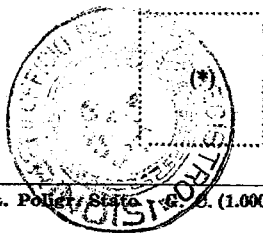
Registrata la presente denuncia, addi 1 SET. 1953 19 al N. 1550

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.

PROCURATORE

[Signature]



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4 MAR 1961

2421

OGGETTO: MOROSITA'. =

Al Sig. CALIA Michele
Via Vitt. Veneto - lotto 2°
BRINDISI

Dall'esame dei registri contabili abbiamo rilevato che Lei
é arretrato con il pagamento dei canoni di fitto.

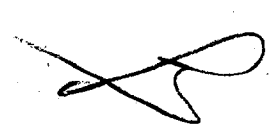
Il suo debito, infatti, ammonta al 10. gennaio a £	<u>12.084</u>	=
oltre indennita' di mora 7% su detto importo per	£ <u>846</u>	=
per un totale quindi complessivo di	£ <u>12.930</u>	=

La invitiamo, pertanto, a voler provvedere al versamento
di tale importo al piu' presto, comprendendo anche le mensilita' rela-
tive a febbraio e marzo c.a., tutto cio' comunque, non oltre il decimo
giorno dalla data della presente.

Non ottemperando a quanto innanzi si adira' le vie legali
per il rilascio dell'appartamento e per il recupero della somma dov-
ta.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. N. 85

Brindisi li _____

7 GEN. 1963

RACCOMANDATA RR

AL SIG. Calio Michele

2° lotto - Via Vitt. Veneto n. 2

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 2° Scala B

via Vittorio Veneto a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 837.900 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

I. A. C. F. - Brindisi	
311	
PROT. N°	17 GEN. 1963

Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi

In riferimento alla raccomandata di
codesto Istituto, del 7-1-1963, pregarvi
comunicare che il sottoscritto, intende riscattare
l'alloggio da lui occupato, sito in Via Vittorio
Veneto n° 2, int. 15; in tante rate mensili
per la durata di 20 anni.

Distinti saluti

Galva Michele

Brindisi 15-1-1963

A
/

/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

INQUILINO Calia Michele nato a _____ il _____
l'appartamento del lotto 2° alla via Vittorio Veneto scala B int. 4
Vani utili 3 Vani legali 4,5
riportato in catasto Edilizio Urbano alla partita n. 9232
del Comune di Brindisi
foglio 52 particella 199 sub. 16 Rendita 42120

Confinanti appartamento

Nord De Virgilio Conimo
Est Cortile comune
Sud Aprile Italo
Ovest Via Torghianento

Confinanti Scantinato

Nord _____
Est _____
Sud _____
Ovest _____

aree Comuni scala, cortile, porticato e terrazza

aree individuali _____

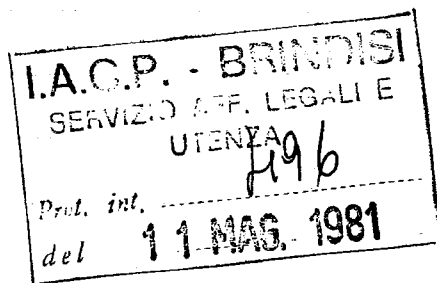
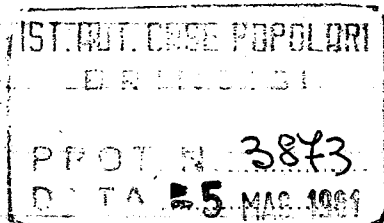
Illegible signature *Illegible signature*
La sottoscritta, Calia Genovessa vedova Calia Michele,
nata a Taranto, il 5-5-914 e domiciliata in
Brindisi alla Via Vittorio Veneto n° 2 scala B int. 4,
nel far presente a codesto Istituto che il proprio
marito Calia Michele nato a Taranto il 21-2-909
assegnatario dell'alloggio sito in Via Vittorio Veneto n° 2
e deceduto il 20 giugno 1980, chiede di godere
sulla cosa degli stessi diritti del defunto Calia Michele.

Allego i documenti richiesti.

Distinti saluti

Calia Genovessa

Brindisi 4-5-981





COMUNE DI BRINDISI

Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Morte

Nel registro degli ATTI DI MORTE di questo Comune dell'anno 1 980 Volume I
Parte I Serie / trovasi iscritto un atto portante il Numero 15 dal quale
risulta che in questo Comune, in VIA VITTORIO VENETO Numero 2
il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 1980
alle ore 14,30 è mort CALIA MICHELE
nato a TARANTO
il 21.2 - 1909 Atto n. 409 Parte I Serie /
di stato civile CONIUGATO

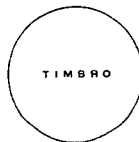
L'atto fu compilato in data 21.6.1980 dall'Ufficiale dello Stato Civile
coll'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il presente è estratto per riassunto conforme all'originale rilasciato per uso consuntivo

dalla legge

Adm, 25 - 6 1980

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
Ufficiale Stato Civile Anagrafe delegata
(Cassano Fernando)

CITTA' DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Calisto Michele residente in _____
Brindisi in via Vittorio Veneto 2 è composta come segue:

[illegible]

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia in carta $\frac{\text{libera}}{\text{legale}}$ per uso consuntivo

Brindisi, 27.6.1980

L'IMPIEGATO ~~ESTENSORE~~



IL SINDACO
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
Ufficiale Stato Civile Anagrafe Delegato
(Gessano Fernando)



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. CALIA Genoveffa

1914

n.a. Taranto 5-6-1914 (n.1180 P.I.)
Vd. Calia Michele e Brindisi
11-20-6-1960 (n.15 P.175)
residente dal 11-11-1968 da S.Pietro V.co
5 Via V.veneto 2/B SF. 18785

Fg. CALIA Adriana

1952

n.a. Brindisi 8-9-1952 (n.1077 P.I S.A.)
nubile

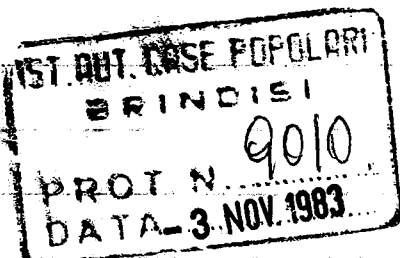
Brindisi, li

28 APR. 81 0000

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO



Abatangelo Osvaldo



fy Ad
All' Istituto Autonomo Case
Popolari della provincia di
Brindisi - Via Carimuzo, 27
BRINDISI

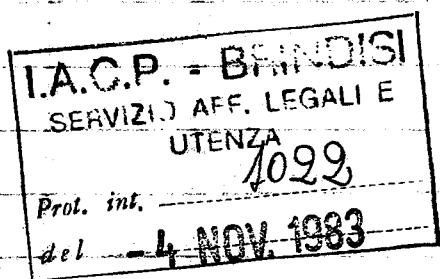
La sottoscritta Calia Genoveffa Ved. Calia, fa presente
a codesto Spett.le Istituto, che in data 30/6/83 ha ultimato
il pagamento delle rate di ammortamento dell'alloggio
popolare sito in Brindisi Lotta 2° - Sc/B - Int. 4 - Via Vittorio
Veneto, n. 2, intestato al defunto marito Calia Michele - decede-
to in Brindisi il 20/6/1980.

Pertanto, per quanto sopra, chiede il trasferimento definitivo
dell'alloggio medesimo.

Distinti saluti.

Calia Genoveffa

Allega: n. 1 certificato di morte
n. 1 situazione di famiglia originaria.



514 DE VICENTIS

fy
1° pagamento
2° pagamento
3° pagamento
4° pagamento
5° pagamento
6° pagamento
7° pagamento
8° pagamento
9° pagamento
10° pagamento
11° pagamento
12° pagamento
13° pagamento
14° pagamento
15° pagamento
16° pagamento
17° pagamento
18° pagamento
19° pagamento
20° pagamento
21° pagamento
22° pagamento
23° pagamento
24° pagamento
25° pagamento
26° pagamento
27° pagamento
28° pagamento
29° pagamento
30° pagamento
31° pagamento
32° pagamento
33° pagamento
34° pagamento
35° pagamento
36° pagamento
37° pagamento
38° pagamento
39° pagamento
40° pagamento
41° pagamento
42° pagamento
43° pagamento
44° pagamento
45° pagamento
46° pagamento
47° pagamento
48° pagamento
49° pagamento
50° pagamento
51° pagamento
52° pagamento
53° pagamento
54° pagamento
55° pagamento
56° pagamento
57° pagamento
58° pagamento
59° pagamento
60° pagamento
61° pagamento
62° pagamento
63° pagamento
64° pagamento
65° pagamento
66° pagamento
67° pagamento
68° pagamento
69° pagamento
70° pagamento
71° pagamento
72° pagamento
73° pagamento
74° pagamento
75° pagamento
76° pagamento
77° pagamento
78° pagamento
79° pagamento
80° pagamento
81° pagamento
82° pagamento
83° pagamento
84° pagamento
85° pagamento
86° pagamento
87° pagamento
88° pagamento
89° pagamento
90° pagamento
91° pagamento
92° pagamento
93° pagamento
94° pagamento
95° pagamento
96° pagamento
97° pagamento
98° pagamento
99° pagamento
100° pagamento

IL SINDACO

che la famiglia di CALIA MICHELE residente in _____
Brindisi in via VITT. VENETO 2 è composta come segue:

IL SINDACO

16 NOV. 1983

9635

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.e.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-EREDI CALIA MICHELE
Via Vitt. Veneto, n. 2
B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare sito in Brindisi- Lotto 2° - Se/B - Int.4 - Via Vitt. Veneto, n. 2- assegnato al Sig. CALIA MICHELE- deceduto.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poichè è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 5/9/1963- Rep. n. 49800/3319 e registrato a Brindisi il 13/9/1963 al n. 4919- mod. II - Vol. = .

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ALL. N. I

CR/RE

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI

BRINDISI

I. A. C. P. - Brindisi	
8415	
PROG. N.	
20	DIC. 1962

Il sottoscritto CALIA Michele, nato a Taranto il 21-2-1909, domiciliato a Brindisi, via Vittorio Veneto n.2 scala "B" int.16, in virtù della legge 27-4-1962, n.231, chiede a codesto Istituto il riscatto dell'alloggio da lui tenuto in locazione dal settembre 1947.

Allega alla presente un vaglia bancario di £.5.000 per spese contrattuali.

Brindisi, li 18 Dicembre 1962.

*2° letto
Minsion*

Calia Michele

A
G

£ 837.900

R. A.

*156
penn*

h. 59
2-2⁴

Fig. Periodico dell' M. S. S. S.
della Casa Popolare

Bruschi

Il sottoscritto dott. Ventura Brancato,
membro di Prefettura, trasferito in
questa sede insieme alla sua moglie,
ordinaria di materia letteraria, per
il suo, chiede che si venga assegnato
un appartamento alla casa popolare.
È notorio in Bruschi le carenze di
alloggi, che il sottoscritto per esser
un ucraino ha cercato invano, rinven-
do subito appreso tutte le ampie-
ni dell' Quest.

È stato pertanto costretto a brevem parte
della sua famiglia (2 figli, maschi
e cammiera) in Salerno, ma frequentando
non, con grave disagio e dispendio.

Avendo di due impieghi statali con
obbligo della residenza, con ciò che la
famiglia durante sia per con presenza
in considerazione e che, data l'età
della famiglia, si venga assegnato, per
bruschi, uno degli appartamenti più vasti.

SUBJECT: ALGERIA - ALGERI

ILL. no Sig. P R R

BRANDISE

Perché la conoscenza di questo Istituto che il Dr. MALICARDI già designato da solita Prefettura per la concessione di un alloggio alla casa di questo Ente ha ottenuto altre appartamenti dell'ENCLIS, prego V.S. di voler designare altre nomine.

Si prega cortese riscontro.

II PRESIDENTE
(Giovanni Solvalen)

Heriades

REPUBBLICA ITALIANA

Prefettura di Brindisi

*N. 505
7-8-47*

Brindisi, 6 agosto 19 47

Divisione Gab. N. di prot. 1232

Risposta a nota

OGGETTO Assegnazione alloggio.-

Allegati

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI

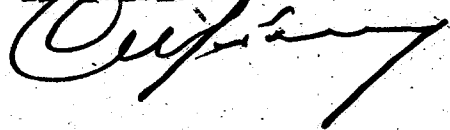
BRINDISI

In riferimento alla nota del 29 luglio u. s. n. 483, comunico
alla S. M. che
rinunziato i

per l'assegnazione dell'alloggio al quale ha
il Dr. Maiorana si segnala il Sig. Calia Michele,
dipendente dall'Amministrazione dell'Interno, che per mancanza
di abitazione è stato costretto trasferire la famiglia presso
i familiari a Taranto e accantonare il mobilio in un deposito
di Brindisi con grave disagio economico.-

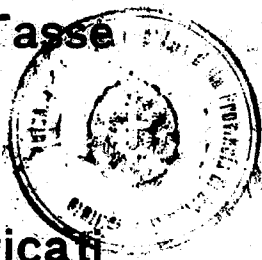
Pertanto prego la S.V. darmi un cortese cenno di assicurazio-
ne.-

IL PREFETTO



DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. CALIA Michele di Cesime, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno 10 Ottobre 1947

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 16 Scala B composta di vani 2 sito nell'isolato di 2° Lotte-Via Appia angelo via Vitterie Venete

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data

registrato a Brindisi il 10 al N. 16 Vol. 1644 Foglio 1 registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per 10 mesi e per L. 20.000,- (lire ventimila)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. 2.000,- (lire duemila)

Brindisi li 10 Ottobre 1947

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

Reinolds



IL DENUNZIANTE

Calia Michele

Registrata la presente denuncia addì

vol. 11 foglio

registro atti privati ed esatto L.

N. 1644



Procuratore



N. 3415

che la famiglia di

Bobà Michlo

Historic News 2

è composta come segue:

N. d'ordine	Cognome e nome parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	P. J.	Colli Maria	Corvino	Corvino	21	2	909				Agente P.
2	M. J.	" Juvetta	(Maria)	"	5	6	14				Canalunga
3	J. J.	" Corvino	"	"	20	9	40				
4	"	" Olivetti	"	"	1	8	46				

Eventuali annotazioni;

Rilasciata in carta libera per uso

Alfred

Brindisi, li

2/10/47



IL SINDACO

IL SINDACO

PREFETTURA DI BRINDISI

Brindisi, 11 Maggio 1947

N. 881 - Cap.

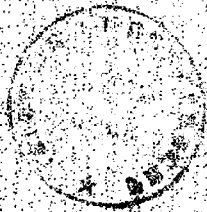
Oggetto: Assegnazione case popolari.

IL SIG. GIOVANNI SCIALOJA
Presidente dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari

BRINDISI

Riferendosi alla nota 8 contrassegnata n. 275 rinviata la
S.V. ed il Comitato per l'assegnazione alle Prefetture
di un alloggio popolare.
All'atto proposto che tale alloggio venga assegnato
al Dott. Mario Scialoja, Capo Ufficio della Prefettura
il quale è l'unico dipendente di quest'Ufficio che non
ne abbia assorbito nessuno dovendo, nell'attuale mese di
giugno, contrarre matrimonio.
Tanto lieto se tale mia proposta sarà benevolmente accolta
ta e resta in attesa di notizie a riguardo.

IL PREFETTO



Brindisi, 27 Aprile 1947

N. 238
28-4-47

Spett. Ente Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto, Coccone Antonio di Giuseppe, impiegato di Prefettura, a chiarimento delle istanze presentate da lui e dal padre, precisa quanto segue:

Egli attualmente abita un appartamento delle case popolari vecchie "Cappuccini", composta di due vani, assolutamente insufficienti ai bisogni della sua famiglia composta di 5 persone, oltre i genitori. Per tale motivo da circa tre anni non ha potuto effettuare il trasposto delle sue masserizie dalla precedente residenza per cui è tuttora costretto a pagare un'elevate fitte di un locale in Calabria per tenervi le proprie masserizie in custodia e al rischio di furti.

Pertanto, fiducioso che ai di lui genitori sia assegnato un appartamento di due vani del lotto sito alla Via Appia - angolo Via Isento, l'istante si permette rivolgere viva e speciale preghiera, affinché gli sia assegnato (in sostituzione di quello che abita) altro appartamento di due vani, nel medesimo lotto, attigue al primo, al fine di poter predigare l'indispensabile assistenza ai vecchi genitori e poter così formare un'unica famiglia.

Si tratta quindi della concessione di un solo appartamento perchè per il secondo, come sopra esposto, verrebbe a rendersi disponibile l'appartamento che l'istante in atto abita.

Con, tutta osservanza.

Dev.mo

Coccone Antonio

Impiegato di Prefettura

Si 202
76-4-47

On.le Ent. Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto, Coccamile Giuseppe in Antonio, fa istanza a
codesto On.le Ente affinché, a suo tempo, gli sia concessa in fitto
un appartamento di due vani ed accessori delle case in costruzion-
e in Via Appia - angolo Via Isonzo.

Con osservanza,

Brindisi, 10 aprile 1946

Dev.mo

Coccamile Giuseppe